



Roma, li 28 ottobre 2016

**Alla cortese attenzione dell'on. Gianluca Galletti
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare**

**p.c. alla cortese attenzione dell'assessore Maurizio Croce,
Assessore del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia**

LETTERA APERTA

Oggetto: Salvaguardia e tutela della fascia costiera iblea con particolare riferimento al "Progetto generale di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo".

Egregio Ministro,

con la presente, come Legambiente, intendiamo sottoporle un tema che sta a cuore all'associazione e a tutte le cittadine e i cittadini iblei riguardo la salvaguardia e la tutela dei litorali della provincia di Ragusa, e non solo.

In questo tratto di costa negli ultimi anni, anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, si è assistito ad un proliferare di progetti antierosione delle spiagge. I progetti, pur avendo "nobili motivazioni", si basano su presupposti alquanto opinabili, con l'obiettivo, a nostro avviso, di giustificare imponenti interventi strutturali, attraverso la realizzazione di pennelli, barriere soffolte e scogliere artificiali, che rischiano di modificare e rovinare per sempre uno dei più bei tratti della costa meridionale siciliana.

Quasi tutti i progetti, sia quelli conclusi sia quelli ancora in corso, prevedono infatti la realizzazione di strutture rigide quali pennelli e barriere. Nella comunità scientifica internazionale ma anche in quella italiana, al contrario, è universalmente



accettato che questo tipo di soluzioni progettuali, sono causa di problemi ambientali e di sicurezza nella balneazione (Rapporto ISTISAN n° 12/23 dell'Istituto Superiore di Sanità *Annegamento e pericoli della balneazione*), oltre a non risolvere il problema dell'erosione costiera. Nelle zone dove sono state realizzate, infatti, hanno causato a loro volta fenomeni di erosione delle spiagge limitrofe. Non è un caso che anche per questi motivi, negli Stati Uniti questa tipologia di opere sono state abbondante dagli anni '70 e tutti i recenti studi a livello internazionale, le strategie europee che riguardano la gestione integrata delle coste e atti d'indirizzo nazionali propongono interventi alternativi per far fronte al problema dell'erosione costiera. Si citano a questo proposito la Raccomandazione UE sulla gestione integrata delle zone costiere (2002); Protocollo sulla gestione integrata zone costiere del Mediterraneo (2008); Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008); Carta di Bologna (2012) e in ultimo la Strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere curata dallo stesso Ministero dell'ambiente e tuttora in corso di redazione.

In provincia di Ragusa ci sono alcuni casi emblematici.

Il primo è quello relativo del tratto di litorale ad est di Donnalucata dove alcune barriere realizzate più di 30 anni fa hanno causato l'erosione del tratto di litorale immediatamente ad est, in zona Arizza-Spinasanta. Per risolvere il problema, le Amministrazioni hanno realizzato negli ultimi anni ulteriori 17 pennelli in zona Arizza. Intervento, quest'ultimo, che provocherà l'erosione anche del tratto di costa immediatamente ad est dando corso ad un circolo *invirtuoso* senza fine.

Vale la pena citare anche un altro esempio. Lo scorso anno stava per essere approvato anche il progetto di "Intervento di tutela fascia costiera Riserva Naturale Fiume Irminio" del comune di Scicli (fortunatamente è stato bocciato all'ultimo grazie anche all'azione di Legambiente). L'intervento prevedeva anche la realizzazione di 23 barriere soffolte di massi naturali in pieno sito SIC (Sito di importanza comunitaria tutelato da direttive europee). Praticamente la comunità iblea ha rischiato di fregiarsi di avere il sito SIC più antropizzato d'Europa, e il nostro Paese di dover giustificare alla Commissione europea un intervento che andava contro le sue politiche di tutela della natura e della biodiversità. L'assurdo progetto aveva infatti ricevuto una serie di Nulla-Osta da parte delle varie Amministrazioni che avevano espresso un parere, tra le quali, inspiegabilmente, la Soprintendenza ai



LEGAMBIENTE

BB.CC.AA. di Ragusa, nonostante questo tipo di opere sono vietate dal Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa. Fortunatamente, grazie anche ad una corposa relazione presentata da Legambiente, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, con D.A 135/GAB del 27 aprile 2015, si è espresso negativamente riguardo la realizzazione delle 23 barriere, affermando che non è stato verificato il progetto con gli obiettivi del Piano Paesaggistico.

Riteniamo inconcepibile anche solo il fatto che un progetto come questo sia potuto andare tanto avanti nell'iter autorizzativo e che sia stato necessario l'intervento dell'assessore regionale all'ambiente. Sarebbe bastato un minimo di approfondimento tecnico scientifico, di conoscenza e studio del fenomeno dell'erosione costiera lungo questo tratto di costa e soprattutto del rispetto delle disposizioni dei piani regionali vigenti, per evitare che progetti come questo fossero anche soltanto concepiti o presentati. Le spiagge iblee infatti presentano delle caratteristiche morfologiche particolari che le distinguono l'una dall'altra, con ecosistemi estremamente delicati e una risorsa in termini di biodiversità, oltre che economica e turistica, particolarmente rilevante. Si potrebbe dire che ogni spiaggia ragusana rappresenta un "ambiente diverso" ed ha anche un "odore diverso". Ben lo sanno i numerosi registi che hanno realizzato film e sceneggiati nelle nostre zone, non ultima la fortunata serie televisiva del "Commissario Montalbano".

Oggi ci troviamo a dover fronteggiare un ulteriore progetto, stavolta in procinto di realizzazione (il progetto è iniziato l'anno scorso. Nei primi mesi hanno solo svolto lavori preparatori, poi hanno interrotto per la stagione estiva e ora, da un mese a questa parte, stanno costruendo le barriere rigide). **Un progetto che è stato approvato malgrado presenti diverse irregolarità procedurali, oltre che problemi di carattere ambientale e in termini di efficacia. Per questo abbiamo ritenuto necessario sottoporre questa situazione alla Sua attenzione con la richiesta che possa essere fatta la massima chiarezza a riguardo e che tale intervento venga ripensato totalmente.**

Entrando nel dettaglio del progetto. L'Amministrazione comunale di Ispica sta realizzando lavori relativi al "progetto generale di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo" dell'importo complessivo di euro 15.750.000,00 euro, consistente nella realizzazione di:



LEGAMBIENTE

- Una scogliera radente in massi naturali a protezione di un tratto della SP67 per una lunghezza complessiva di circa 800 m;
- 13 pennelli in massi naturali della lunghezza variabile tra 50 e 250 metri e n. 11 barriere parallele alla costa di lunghezza tra 110 e 200 metri;
- Interventi di ripascimento dell'arenile mediante il versamento di circa 235.000 mc di materiale, di cui circa 220.000 mc provenienti da cave sottomarine;
- Interventi puntuali di pulizia della spiaggia e ripristino dell'equilibrio naturale del sistema mediante trasporto a discarica di oggetti di media-grossa taglia (pneumatici etc.) abbandonati sulla battigia.

Con la Determina Dirigenziale n. 80 del 12/02/2016 (liquidazione primo SAL ripascimento), l'Amministrazione di Ispica ha già liquidato i lavori relativi al primo stralcio del progetto, il cui importo risulta essere di euro 3.600.000, come si desume dalla lettura del documento del Comune.

Tale intervento, per quanto concerne la realizzazione dei 13 pennelli e delle 11 barriere a mare, **è in aperto contrasto con quanto disposto dal Piano paesaggistico della Provincia di Ragusa** (adottato con D.A. n.1767 del 10 agosto 2010 ed approvato con D.A. del 5 aprile 2016 - GURS del 13 maggio 2016, con particolare riferimento all'ex art. 36, diventato con l'approvazione l'art. 35, ma rimasto immutato nei contenuti). Inoltre, oltre all'inosservanza alle prescrizioni di tale piano, l'intero iter progettuale si è svolto, stando agli elementi riportati nell'allegato, in **totale inosservanza del rispetto delle procedure dettate dalla normativa VIA**. Il progetto, infatti, essendo ascrivibile tra le opere costiere "destinate a combattere l'erosione" e tra i "lavori marittimi volti a modificare la costa", doveva essere sottoposto, prima dell'approvazione, a verifica di assoggettabilità a VIA, ad eventuale procedura di VIA ed alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, dal momento che tale intervento va ad incidere su Siti di interesse Comunitario (interessando aree comprese nel SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", nella ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud-Orientale di Punta Pilieri e Vendicari").



Queste procedure, come ben noto, prevedono che ci debba essere un diretto coinvolgimento del Pubblico disciplinando anche le modalità con cui tale coinvolgimento debba avvenire, secondo le normative nazionali ed europee, ma tutto questo non è avvenuto.

A dimostrazione il fatto che nella GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia) n. 11 del 18 marzo 2016 (parte II) l'Amministrazione comunale di Ispica, per la prima volta in tutto l'iter di approvazione del progetto generale e del successivo stralcio esecutivo, ha pubblicato l'avviso che: «nella conferenza dei servizi del 23 settembre 2011 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 nonché Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/97 con prescrizioni sul "progetto definitivo generale delle opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo" proposto dal Comune di Ispica", titolandolo elusivamente "Estratto del parere di V.I.A. di competenza della Regione Siciliana».

Importante evidenziare che l'amministrazione comunale di Ispica, sicuramente con eccessivo ritardo, si è decisa di fare questo "scarno comunicato" nella GURS dopo che con regolare richiesta di accesso agli atti fatta dall'Associazione Legambiente nel febbraio 2016, si chiedeva espressamente la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Provvedimento VIA in oggetto. Il comune, in data 3 marzo 2016, rispondeva laconicamente che avrebbe provveduto alla pubblicazione per estratto nella GURS. Tentando di sanare, dopo ben 5 anni, un insanabile vizio del procedimento VIA.

Rimandiamo comunque alla scheda tecnica allegata per approfondire in maniera più puntuale questi e ulteriori aspetti.

Per quanto finora argomentato si richiede la vostra collaborazione per chiarire questi spiacevoli avvenimenti e per verificare l'effettiva applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. Riteniamo inoltre che ci siano le condizioni perché vengano ritirati sia il nulla osta della



LEGAMBIENTE

Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa sia il parere della Regione in merito alla VIA, a seguito delle palesi violazioni amministrative e procedurali descritte nella scheda tecnica che segue.

Alla luce di tutto ciò la nostra associazione le rivolge fin da subito la propria disponibilità e collaborazione per approfondire e affrontare questa situazione, al fine di ripristinare quelle minime condizioni di legalità che, a nostro parere, non sono state rispettate soprattutto per quanto concerne l'iter procedurale relativo alla realizzazione di pennelli e barriere a mare che, seppure ancora non realizzate, rischiano di esserlo a breve.

Certi di un Vs interessamento alla questione e restando in fiduciosa attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

La Presidente di Legambiente

Rossella Muroni

LEGAMBIENTE Onlus
Direzione Nazionale
Via Salaria, 403 - 00199 ROMA

Il presidente di Legambiente Sicilia

Gianfranco Zanna



Il presidente del circolo di Legambiente Sikelion di Ispica

Gaetano Donzella

ALLEGATO

SCHEMA TECNICA

“Progetto generale di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo”.

Il MINISTERO DELL'AMBIENTE, il 24/12/08, ha finanziato 12.350.000,00 euro in provincia di Ragusa per interventi di tutela e salvaguardia del litorale ibleo a partire da Santa Maria del Focallo fino a Scoglitti.

A nostro avviso due sono i punti che devono essere evidenziati:

- I. Con il DL 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha predisposto la revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. Per buona parte dei lavori previsti in provincia non è stato predisposto l'affidamento dei lavori e risultano difformi dalle finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

- II. I progetti previsti, inoltre, a nostro parere, risultano essere in netto contrasto col vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa (prevedono la realizzazione di pennelli, barriere e scogliere - ndr).

L'ex art. 36 (oggi art. 35) di tale Piano (**nota**: Il Piano Paesaggistico è stato adottato con D.A. n.1767 del 10 agosto 2010 ed attualmente è stato approvato con D.A. del 5 aprile 2016 pubblicato nella GURS del 13 maggio 2016. Riguardo questo punto (l'articolo in questione non è stato sostanzialmente cambiato e per facilità di lettura continueremo a chiamarlo art 36), infatti, non consente la realizzazione di barriere, scogliere e di tutte le opere a mare che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine. Prediligendo, di conseguenza, opere di difesa costiera quali ad esempio i ripascimenti o, in caso di attacco ondoso a delle strutture antropiche, opere di protezione al piede delle stesse e non a mare. Tra le opere a mare non consentite dal Piano Paesaggistico, si possono includere anche i pennelli: strutture trasversali alla linea di riva che si estendono dal retro-spiaggia alla prima linea dei frangenti di normale mareggiata, oltre la quale il trasporto litoraneo può essere ritenuto poco significativo.

L'Amministrazione comunale di Ispica sta realizzando lavori relativi al "progetto generale di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo" dell'importo complessivo di euro 15.750.000,00 euro, consistente nella realizzazione di:

- 1) Scogliera radente in massi naturali a protezione di un tratto della SP67 per una lunghezza complessiva di circa 800 m;



LEGAMBIENTE

- 2) n. 13 pennelli in massi naturali della lunghezza variabile tra 50 e 250 metri e n. 11 barriere parallele alla costa di lunghezza tra 110 e 200 metri;
- 3) ripascimento dell'arenile mediante il versamento di circa 235.000 mc di materiale, di cui circa 220.000 mc provenienti da cave sottomarine;
- 4) interventi puntuali di pulizia della spiaggia e ripristino dell'equilibrio naturale del sistema mediante trasporto a discarica di oggetti di media-grossa taglia (pneumatici etc.) abbandonati sulla battigia.

Tale progetto, essendo ascrivibile tra le opere costiere "destinate a combattere l'erosione" e tra i "lavori marittimi volti a modificare la costa", doveva essere sottoposto, prima dell'approvazione, a verifica di assoggettabilità a VIA ed alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale prevista per le opere che incidono su Siti di interesse Comunitario, interessando aree comprese nel SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia Sud-Orientale", nella ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia Sud-Orientale di Punta Pilieri e Vendicari".

Nella GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia) parte II n. 11 del 18 marzo 2016 l'Amministrazione comunale di Ispica, per la prima volta in tutto l'iter di approvazione del progetto generale e del successivo stralcio esecutivo, ha inteso pubblicare l'avviso che "nella conferenza dei servizi del 23 settembre 2011 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 nonché Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/97 con prescrizioni sul "progetto definitivo generale delle opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo" proposto dal Comune di Ispica", titolandolo elusivamente "Estratto del parere di V.I.A. di competenza della Regione Siciliana".

Nell'annuncio pubblicato l'Amministrazione ha quindi reso noto, tentando di sanare un vizio insanabile del procedimento VIA e VINCA, che nella Conferenza dei Servizi del 23 settembre 2011, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, aveva espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. nonché valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97.

La omissione della intera fase della consultazione (Artt.24, 25 e 26 D.Lvo 152/2006) viene resa esplicita in tale tardiva nota, nella quale il R.U.P. 'ravveduto' assicura che "provvederà alla pubblicazione per estratto sulla GURS ai sensi dell'art. 27 del Dlgs.152/06 di tale provvedimento".



LEGAMBIENTE

E' evidente, per voce stessa dell'Amministrazione proponente, che in luogo di dare corso alle fase della VIA e della inclusa Valutazione di Incidenza, l'Amministrazione, trascurando totalmente quella e ritenendo approvato il progetto generale, ha dato corso alle fasi successive, dando seguito alla Conferenza dei Servizi Speciale relativa ad un primo stralcio dell'opera "Tutela fascia costiera Santa Maria del Focallo" approvandone, con atto di Giunta Municipale, il progetto esecutivo; dando corso , con determina dello stesso R.U.P., all'affidamento dei lavori mediante gara pubblica d'appalto, alla loro aggiudicazione definitiva all'Impresa PACOS s.r.l., alla stipula del contratto di appalto, alla consegna dei lavori, alla liquidazione dell'anticipazione concordata dell'importo contrattuale, fino alla liquidazione del primo stato di avanzamento lavori nel febbraio scorso.

E' evidente che la mancata ottemperanza alle norme relative a tutta la fase della consultazione VIA e di Valutazione di Incidenza rende gli atti successivi affetti da insanabile nullità per palese violazione di legge.

Si evidenziano infine le palesi violazioni da noi rilevate:

Violazione dell'art. 91 L.R. 3 maggio 2001 n.6, degli artt.6, 19, 23, 24,25, 26 e 27 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, dell'art. 5 del DPR n. 357/97, dell'art. 7 della l. 241/90. Omessa consultazione, Omessa Valutazione dello studio di Impatto Ambientale e degli esiti della consultazione, Omessa decisione conclusiva dell'autorità competente, Omessa informazione sulla decisione.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati deriva dalla violazione delle norme che regolano il procedimento VIA, che include in questo caso anche la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Essendo pacificamente l'opera soggetta a VIA, essendo tra quelle di cui all'All. IV, si doveva dar corso alla fase della "Consultazione" prevista dall'art. 24 D.Lvo 152/06 e contestualmente alla istanza presentata dal Comune di Ispica in data 15 febbraio 2011 prot. 4853 all'A.R.T.A., con la quale era stata richiesta l'attivazione della procedura di compatibilità ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 DPR 357/9 e ai sensi dell'art. 23 D.Lvo 152/2006 da parte della stessa Amministrazione Comunale di Ispica. Dispone infatti l'art. 24 citato che "Contestualmente alla presentazione di cui all'art. 23 comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorita' competente. Tali forme di pubblicità' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento



della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità' per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.”

Nessuna comunicazione è stata mai pubblicata sul sito web dell'autorità competente (portale SI-VVI della Regione Sicilia - ndr) da parte del comune di Ispica riguardante l'avvio delle procedure di VIA relative al progetto in questione.

Si è completamente omessa la fase della partecipazione e dell'informazione del pubblico e dei portatori di interessi collettivi.

Non aver sino ad oggi dato corso all'avvio della fase di consultazione non può che essere ragione di nullità della presunta autorizzazione VIA e di tutti gli atti successivi alla proposizione dell'istanza originaria. Si ricorda che, ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, “La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

L'avviso pubblicato dal Comune di Ispica nella G.U.R.S. del 18 marzo ult. sc. non può costituire adempimento di quanto previsto dai richiamati artt. 24, 25 e 26 D.Lvo 152/06 né sostanziare l'atto previsto dall'art. 27 stesso D.Lvo 152/06, che prevede la informazione sulla decisione adottata a seguito della procedura VIA. Il giudizio positivo dell'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente è uno dei pareri, “autorizzazioni, intese, concessioni , licenze..nulla osta o assensi comunque denominati già acquisiti o da



LEGAMBIENTE

acquisire ai fini della realizzazione dell'opera.." da allegare alla istanza, ma non può aver sostituito la "decisione" finale prevista dall'art.26 stesso D.Lvo 152/06, anch'essa secondo l'art. 27 D.Lvo 152/06 soggetta a pubblicazione per estratto e che, ai sensi del comma 2, " deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive".

Il Comune di Ispica invece, a distanza di ben cinque anni, tenta di sanare la omissione irrecuperabile con la pubblicazione nella GURS del richiamato avviso. Atto del tutto inutile ai fini previsti dalla normativa e peraltro mai pubblicato dall'autorità competente (in questo caso la Regione Sicilia).

Il parere citato dal Comune di Ispica come relativo alla conferenza di servizi del settembre 2011 (che viene pubblicato in ritardo ed a opere approvate e parzialmente eseguite - ndr), non è tuttavia il giudizio di compatibilità che la stessa Amministrazione di Ispica era tenuta a citare nell'annuncio GURS.

Ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii"(cfr. comma 4.) "Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato."

Sino ad oggi la istanza con i pareri non è stata pubblicata (circostanza confermata dalla nota del 3 marzo 2016) e, in sua 'surroga', è stato pubblicato quel parere presupposto alla VIA reso nella CdS del 23 settembre 2011 al quale doveva effettivamente seguire la procedura VIA.

Risulta dunque omessa la intera fase di pubblicazione e partecipazione della VIA, nonché assolutamente contraddittorio ed affetto da insanabile irragionevolezza e violazione di legge il provvedimento dello stesso organo regionale del 29 settembre 2011, illegittimamente confermato il 22 giugno 2012 e comunicato, con l'avviso pubblicato nella GURS del 18 marzo 2016,



LEGAMBIENTE

tardivamente dal comune di Ispica, trattandosi di provvedimento che avrebbe dovuto essere pubblicato in periodo immediatamente successivo alla sua stesura e non sicuramente a quasi cinque anni di distanza, quando addirittura una parte delle opere sono state eseguite e liquidate.

Violazione dell'art. 27 D.Lvo 152/2006 per il profilo della incompetenza dell'organo deliberante.

Il parere dell'ARTA del 23 settembre 2011, se avesse avuto natura di "provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale", avrebbe dovuto avere la forma di decreto assessoriale, ed a firma quindi dell'Assessore al ramo e non del dirigente del servizio VAS VIA.

Violazione del d.a. n. 1767 del 10.8.2010 e dell'art. 36 N.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa.

Con D.A. n.1767 del 10 agosto 2010 è stato adottato il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa. All'art.36 delle sue N.A. sono ammessi "interventi rivolti al mantenimento idrogeomorfologico della costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti", mentre è espressamente vietata la realizzazione di: "opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine" nonché di opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell' interfaccia costa mare".

Anticomunitarietà diretta e conseguente annullabilità per violazione del principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Si rileva la piena applicabilità nella specie del principio di precauzione, in considerazione del più volte citato pericolo per la salute e l'incolumità pubblica potenzialmente derivante dalla concreta realizzazione delle opere di cui trattasi.

In proposito, con due recenti pronunce il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 605; ide, Sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495) ha precisato che "... l'applicazione del principio di precauzione postula l'esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l'ambiente, ma non richiede l'esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre" (in tal senso cfr. anche, Cons. Stato, Sez. V,



LEGAMBIENTE

10 settembre 2014, n. 4588; idem, 11 luglio 2014, n. 3573) "... e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr. sul punto, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).

Tra l'altro va evidenziato che con sentenza 15.5.2014 (Caso C-521/12), la Corte di Giustizia Europea ha fissato e ribadito quale sia l'esatta applicazione del principio di precauzione nell'ambito dell'attuazione dell'art. 6, par. 6, della Direttiva Habitat, precisando che l'assenza di VINCA, come nella specie, impedisce oggettivamente l'applicazione delle disposizioni di deroga previste dal medesimo art. 6, paragrafo 4, le quali devono essere informate agli obiettivi di conservazione del sito.

Similmente si esprime la sentenza del Cons. Stato n. 4227/2013: "laddove il pericolo di pregiudizio, all'ambiente o alle persone, sia poco conosciuto o solo potenziale, come nel caso che ci occupa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, avendo il potere di esercitare il principio di precauzione. In altre parole, laddove i dati scientifici possano dare adito al dubbio della presenza o meno di un probabile pericolo per l'ambiente e per l'uomo, in virtù del principio di precauzione, le autorità competenti devono adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche scientifiche

Tali ineccepibili considerazioni devono logicamente valere viepiù quando di simili rischi per l'uomo vi sia concreta evidenza scientifica, quale quella risultante dai rapporti citati nel terzo motivo di impugnazione e dagli studi di cui all'esposizione in fatto e all'istanza di sospensiva che qui di seguito si presenta.

Del suddetto principio di precauzione, tuttavia, il Comune di Ispica non ha tenuto adeguato conto, avendo consentito la realizzazione delle opere di cui al progetto ivi contestato nonostante esse siano non soltanto concretamente inutili, ma anche potenzialmente pericolose, nei termini di cui si è detto, per l'incolumità e la salute dei bagnanti della frequentatissima costa ragusana.

Ricordiamo infine che questo tipo di opere (pennelli e barriere) oltre a determinare indiscutibili problemi di carattere ambientale e paesaggistico



LEGAMBIENTE

provocano l'artificializzazione di una spiaggia con l'aumento dei rischi per i bagnanti. E' noto infatti che una spiaggia piatta naturale, quale quella in esame se non verrà antropizzata con pennelli e barriere, presenta pericoli alla balneazione sicuramente inferiori rispetto ad una spiaggia artificializzata come è possibile notare dalla seguente tabella tratta da pag 29 del rapporto ISTISAN n° 12/23 (Istituto Superiore di Sanità - ndr): Annegamento e pericoli della balneazione.

Tabella 2. Quadro sinottico dei pericoli per la balneazione

Tipo di spiaggia	Correnti di ritorno	Correnti di deriva	Salti	Onde giganti	Risacca	Vento di terra
1. Spiaggia piatta	-	X	XX	-	-	X
2. Spiaggia di buche	xxx	X	xxx	-	-	X
3. Configurazione invernale	xx	xx	xxx	-	-	X
4. Fonda	-	xx	-	X	-	X
5. Ripida	xx	X	X	X	X	X
6. Ripidissima	xx	X	-	xxx	xxx	X
7. Artificializzata	xxx	X	xxx	-	-	X

x = pericolo basso; xx = pericolo medio; xxx = pericolo alto

Lo stesso studio, sulla base degli annegamenti avvenuti tra il 2000 ed il 2008, visualizza una cartina (pag 52 del rapporto ISTISAN) dove risulta evidente che il numero maggiore di annegamenti sia localizzato nelle zone che presentano questa tipologia di opere (pennelli e barriere) quale ad esempio il litorale adriatico.

Dubitiamo fortemente che il progetto abbia sviluppato questa delicata problematica sulla sicurezza e riteniamo che non sia possibile liquidarla con l'apposizione di una inutile cartellonistica che avverta dei pericoli.
